



Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 538

Determinazione n. 465 del 18/03/2014

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PIANO DI RECUPERO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA SERRAVALLE N. 9 IN VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E CONFORME AL P.R.G.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A. -V.A.S. -AREEE PROTETTE

BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Fano in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 6006 del 28/01/2014, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente il Piano di recupero mediante

demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di un fabbricato sito in Via Serravalle n. 9 in variante al Piano Particolareggiato del centro storico e conforme al P.R.G.;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. ASET Servizi S.p.a.;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- ASET Servizi S.p.a.;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 17877 del 17/03/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, che qui di seguito si riporta:

““omiss

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6 le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Per ultimo, il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota del 22/01/2014, recante timbro di posta in arrivo del 23/01/2014, acquisita agli atti con prot. 6006 del 28/01/2014, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito al Piano di recupero mediante demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di un fabbricato sito in Via Serravalle n. 9 in variante al Piano Particolareggiato del centro storico e conforme al P.R.G..

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 6817 del 30/01/2014, ha comunicato all'autorità procedente il mancato avvio del procedimento per richiesta chiarimenti.

Il Comune di Fano, con successiva nota prot. 8165 del 04/02/2014, acquisita mediante pec agli atti con prot. 9908 del 11/02/2014, ha trasmesso i chiarimenti richiesti ai fini dell'avvio della procedura di verifica da parte di questa Amministrazione Provinciale.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Relazione tecnico-illustrativa;
- 4) Documentazione catastale e fotografica - Stato attuale;
- 5) Verifica indice di fabbricabilità fondiaria;
- 6) Relazione di Sostenibilità Ambientale;
- 7) Norme Tecniche di Attuazione;

- 8) Relazione geologica;
- 9) Tav. 1A - Inquadramento;
- 10) Tav. 1B - Superfici, Volumi, Planimetria, Sagome di confronto;
- 11) Tav. 2 - Piante, prospetti, sezioni - Stato attuale;
- 12) Tav. 3 - Piante, prospetti, sezioni - Stato di progetto;
- 13) Tav. 4 - Dimostrazione abbattimento barriere architettoniche - Stato di progetto;
- 14) Tav. 5 - Schema rete fognante;
- 15) CD contenente copia degli elaborati su supporto informatico.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 10521 del 13/02/2014, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. ASET Servizi S.p.a.;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Questa Amm.ne Provinciale in data 14/02/2014, con nota prot. 10702 del 14/02/2014, ha trasmesso agli SCA sopra elencati la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 15976 del 07/03/2014, ha espresso il seguente parere:

“Quale contributo istruttorio nella procedura di VAS la scrivente P.O.11.3, valutato il contenuto del Rapporto Preliminare pervenuto, allega alla presente il parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici n. 3120/13, rilasciato sul piano in argomento il 07.01.2014 con prot n. 372, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. n.22/2011.

Nel citato provvedimento, relativamente ai temi ambientali di competenza, sono state svolte le necessarie valutazioni e individuate le prescrizioni ritenute adeguate ai fini della sostenibilità dell'intervento e la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e idraulico.”

Qui di seguito si riportano le conclusioni del sopra citato parere prot. n. 372/14, rilasciato ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. n.22/2011:

“Omissis.... A conclusione dell'istruttoria lo scrivente ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

- *La progettazione esecutiva dell'intervento edificatorio dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico, secondo il D.M. 14/01/2008.*

- *Gli interventi strutturali, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n°380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste (NTC 2008).*

- *Particolare attenzione andrà posta nell'esecuzione dei lavori adottando i dovuti accorgimenti tecnici e soluzioni progettuali, volti a salvaguardare i fabbricati limitrofi e le strutture ed infrastrutture esistenti.*

- *Al fine di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione si raccomanda la realizzazione sulla zona d'intervento di un efficiente sistema di regimazione e raccolta delle acque superficiali, che andranno convogliate per lo smaltimento attraverso la rete fognaria, evitando interferenze tra le stesse ed i terreni di fondazione. Tutte le condotte, defluenti ed affluenti alla struttura, dovranno essere realizzate a tenuta.*

Le sopra esposte raccomandazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attuativo.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, dovrà inoltrarsi apposita richiesta di riesame.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

Nei termini stabiliti dal procedimento in oggetto non sono pervenuti i pareri dei seguenti SCA:

- ASET Servizi S.p.a.;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche:

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

L'intervento in oggetto si configura come Piano di Recupero, ai sensi dell'art.28 e 30 della Legge 457/78, in variante al PRG vigente in quanto comporta un lieve incremento volumetrico e di carico urbanistico di un immobile ubicato nel centro storico di Fano in Via G. Da Serravalle n.9, in posizione internata rispetto alla strada ed in posizione limitrofa al complesso conventuale di S.ta Maria Nova.

Il fabbricato attualmente esistente all'interno del lotto di intervento fu costruito nel 1959 e adibito a laboratorio artigianale con annessi uffici; è costituito da un corpo di fabbrica ad "U" avente una superficie coperta di 273 mq e due piani fuori terra, per un'altezza di 7.25 m.

L'edificio non presenta particolari caratteristiche architettoniche di pregio e si presenta in cattivo stato di manutenzione.

Il progetto prevede la trasformazione residenziale della destinazione d'uso attuale mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato con un modesto incremento volumetrico, senza incidere in modo significativo sulla sagoma e sull'ingombro attuale.

In termini quantitativi l'incremento volumetrico è di circa 200 mc.

La superficie coperta passa da 272.81 mq a 302.81; l'altezza da 7.25 m. a 7.30 m. (solo per il fronte nord)

In totale sono previste 6 unità residenziali ,distribuite ai piani primo rialzato e secondo. Il piano terra è adibito a garage e spazi condominiali di collegamento.

Il piano persegue l'obiettivo di migliorare la qualità architettonica dell'edificio al fine di armonizzarlo al tessuto edilizio del centro storico contermini.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

L'entità del piano di recupero è tale da essere assimilato più ad un intervento edilizio puntuale che non ad uno strumento di pianificazione e di riassetto urbano. Gli stessi contenuti della variante urbanistica, che consistono nella variazione della destinazione d'uso (da artigianale a residenziale, per la realizzazione di sole n.6 unità abitative) unita ad un modesto incremento volumetrico di circa 200 mc, non determinano variazioni significative rispetto alla situazione attuale.

L'intervento contribuirà a migliorare lo stato attuale dei luoghi attraverso un intervento di riqualificazione architettonica, in armonia con il tessuto edilizio circostante.

In relazione a quanto sopra evidenziato è possibile ritenere che l'attuazione della variante in esame non determini effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettamento alla procedura di VAS della variante stessa, a condizione che vengano ottemperati i pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragr. 2).

Riguardo alla mancata acquisizione dei contributi della Soprintendenza e di ASET, coinvolti in qualità di SCA, si fa presente che gli stessi Soggetti dovranno obbligatoriamente esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito della successiva fase di adozione del Piano di Recupero, pertanto, vista l'entità della variante e del piano stesso, si ritiene di poter concludere il procedimento in oggetto senza che ciò possa avere ripercussioni sul suo esito.

Quale suggerimento per l'Amministrazione Comunale, si evidenzia un aspetto interessante riguardante l'intervento in oggetto, che potrebbe avere ripercussioni positive sulla collettività, ovvero la prevista cessione al Comune dei locali di sua proprietà posti a fianco dell'edificio e a confine con il grande giardino esistente sul retro del lotto, attualmente adibito all'uso esclusivo di un asilo comunale. La disponibilità di tale spazio da parte del Comune potrebbe consentire la realizzazione di una porta di accesso al suddetto giardino, al fine di renderlo fruibile e godibile alla cittadinanza nei periodi di non utilizzo da parte dell'asilo comunale (per esempio durante l'estate). A tale proposito invitiamo l'Amministrazione Comunale a verificare la fattibilità della suddetta proposta.

Per ultimo si evidenziano alcuni dubbi sul tipo di variante, ovvero sulla conformità o meno al vigente PRG. Da un lato, l'istanza e l'allegata scheda di sintesi, firmate del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale (autorità procedente), evidenziano che si tratta di una variante al Piano Particolareggiato del centro storico, conforme al PRG; dall'altro lato, la descrizione della variante all'interno del rapporto preliminare, a firma dei tecnici incaricati, Ingg. Tombari e Ansuini, parla di variante al vigente PRG in relazione all'incremento volumetrico e di carico urbanistico derivante dalla proposta di piano, ponendosi in contraddizione con quanto dichiarato dal Comune.

Ai fini dell'applicazione della corretta procedura di approvazione della variante dovrà essere definito chiaramente il contenuto della variante in relazione alle disposizioni previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i. e ai corretti adempimenti di approvazione.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. tenendo conto delle osservazioni formulate nel precedente paragrafo 4 e dei pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2).**

Si specifica che qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
omissis""

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di FANO indicata in oggetto, inerente il Piano di recupero mediante demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di un fabbricato sito in Via Serravalle n. 9 in variante al Piano Particolareggiato del centro storico e conforme al P.R.G., dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, **tenendo conto delle prescrizioni espresse dagli SCA e delle osservazioni formulate dallo scrivente Servizio, riportate rispettivamente nei precedenti paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio prot. 17877 del 17/03/2014.**
- 2) Di stabilire le indicazioni seguenti:
 - qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di FANO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 - ASET Servizi S.p.a.;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/ed
1421VAS\13vas\14CF10105

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PIANO DI RECUPERO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA SERRAVALLE N. 9 IN VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E CONFORME AL P.R.G.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 538 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 17/03/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ____

TIMBRO

Firma _____ --